



Corte d'Appello di Bologna
Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Via Farini, 2 - 40124 BOLOGNA
UFFICIO DIRIGENZA

Bologna, 05/05/2025

Al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna

**OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 14 C. 3.1 D.P.R. N. 115/2002 NELLE
PROCEDURE ESECUTIVE PER CONSEGNA E RILASCIO**

Con nota DAG. 24.3.2025 60633U, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari Di Giustizia ha emanato nuove disposizioni sull'omesso pagamento del contributo unificato, ex art. 14 comma 3.1 del D.P.R. n. 115/2002; in particolare, nel richiamare la nota prot. DAG 73690.U dell'11.4.2018 e ribadire che "la procedura esecutiva per consegna e rilascio ha inizio con la notifica dell'avviso con cui l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà", ha precisato e ribadito che **l'onere del pagamento del contributo unificato ricade su colui che ha dato inizio alla procedura esecutiva ("parte istante")**, anche a mente dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 115/2002 e che la **cancelleria può procedere all'iscrizione a ruolo solo quando tra la documentazione depositata vi sia la ricevuta telematica di pagamento.**

Poiché per tali procedure, solitamente l'iscrizione a ruolo è posteriore rispetto all'esecuzione già intrapresa, e quindi successivamente al deposito in Cancelleria da parte dell'Ufficiale Giudiziario, dell'originale del verbale di esecuzione (spesso in più accessi) dopo aver concluso le proprie attività, il pagamento di c.u. e delle anticipazioni viene sollecitato solo dopo l'iscrizione al ruolo e spesso rimane a lungo inevaso, con conseguente aggravio di attività per la cancelleria, tenuta a trasmettere gli atti ad altro Ufficio per il recupero dei crediti.

Inoltre in alcuni casi in cui l'esecuzione avvenga per consegna o rilascio spontanei, l'ufficiale giudiziario riconsegna tutto direttamente alla parte e la cancelleria non viene a conoscenza dell'esecuzione, per cui la stessa, benché iniziata con la notifica ex art. 608 c.p.c., non risulta in alcun registro della cancelleria.

Pertanto il Ministero della Giustizia con la nota Dag del 24.3.2025 n. 60633U, ha precisato che, visto l'art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002, nei procedimenti di consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. **la cancelleria potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.**

Al fine di adempiere a quanto disposto dal Ministero della Giustizia, il Tribunale di Bologna nella persona del Dott. Guernelli, Presidente IV Sezione Civile, con Prov. n. Prot. 16/04/2025.0001201.U. Ha dato disposizioni in merito sulla modalità di versamento del contributo unificato e la conseguente iscrizione a ruolo delle procedure per consegna e rilascio.

Di conseguenza per procedere correttamente all'osservanza di quanto disposto l'Ufficio Unep di Bologna comunica le modalità di deposito per le procedure in oggetto:

- 1) **A seguito della restituzione dell'originale della notifica del preavviso di sfratto e prima della data del 1° accesso, l'avvocato provvederà all'iscrizione telematica dell'esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605 - 611 Cpc), scansionando il titolo, il precetto e l'avviso ex art. 608 c.p.c. notificato, attestando la loro conformità all'originale, ed allegando il pagamento telematico di C.U. ed anticipazioni (attualmente € 139,00 ed € 27,00). Il suddetto contributo non deve avere come beneficiario l'Ufficio Unep di Bologna ma il Tribunale di Bologna come accade per le iscrizioni a ruolo.**
- 2) **La ricevuta del contributo Unificato dovrà essere allegata e collazionata all'interno della carpetta del fascicolo di sfratto con compilazione di specifica nota Unep che si allega, al momento del deposito del fascicolo di sfratto. Il fascicolo dovrà pertanto contenere:**
 - 1) **Titolo notificato;**
 - 2) **Precetto notificato;**
 - 3) **Preavviso di rilascio ex art. 608 cpc notificato;**
 - 4) **Eventuali verbali di accesso precedenti;**
 - 5) **Nota Unep e Ricevuta telematica di pagamento PagoPa contenente del contributo unificato di € 139,00 recante il tipo di pagamento: Contributo unificato e € 27,00 di anticipazioni forfetarie)**

Infatti secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Tribunale di Bologna l'avvocato procedente, nella fase di deposito del fascicolo dell'esecuzione presso l'UNEP, dovrà allegare altresì copia dell'avvenuto pagamento telematico del C.U., copia della nota di iscrizione a ruolo con il relativo numero assegnato dalla cancelleria.

- 3) L'ufficiale giudiziario, verificata l'avvenuta iscrizione a ruolo, procederà all'esecuzione indicando nell'intestazione del verbale il numero di ruolo comunicato, provvedendo quindi a consegnare alla cancelleria il solo verbale di esecuzione e a restituire i titoli direttamente al richiedente.

Nel caso in cui il rilascio sia spontaneamente avvenuto comunque dopo la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c., antecedentemente o posteriormente al deposito dell'istanza all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione finale (immissione nel possesso), l'avvocato comunicherà la rinuncia all'esecuzione in cancelleria (e all'ufficiale giudiziario ove l'istanza sia stata già presentata all'UNEP). Detto adempimento riveste particolare importanza al fine di evitare che nei registri di cancelleria rimangano pendenti procedimenti invece esauriti.

Tale modalità di deposito sarà obbligatoria per tutte le esecuzioni per consegna o rilascio che hanno inizio con avviso di rilascio notificato a far data dal 12 maggio 2025.

 Il Funzionario Unep Dirigente
Dott.ssa *Anna Capra*